

qua d'esso fiume, di poter usare delle sue raggioni, se non a certi tempi del l'anno (...) de simili controversie se solea essere cognitor il vicario de' provvissione come di cosa pertinente alla predetta comunità, et lui non se puniva alcuno maij in maggior pena de cinque soldi per qualonche pertica ogni volta che fosse stata derivata l'aqua contra la forma de' statuti de Milano li quali forono sempre osservati. Presso vi aggionserò chel Senato -continuava- diede cura al Magnifico Giustino senator che dovesse informarsi de questi aggravij et gli ne facesse relatione, ma la morte de detto Giustino interruppe la debita previsione: però poij chel fisco non cessava contra la forma de' ragione, et de statuti de Milano di turbargli nel la giurisdictione et altre sue raggioni del detto fiu me, supplicarono a soa Mesta che sopra ciò si degnasse commettere al senato che ripigliasse la cognizione eseguendo il debito de justitia" (42) Le rimo - stranze milanesi non avevano come si vede avuto inizio con la lettera senatoria del 1552; già prima le missive mi

Ianesi avevano raggiunto la Corte e Carlo V, il 5 novembre 1547, rispondeva al Senato chiedendo cosa fosse codesto "ryo de Olona" e quale fondamento avesse le ragioni degli utenti.

Il Senato, in risposta a quella lettera dell'imperatore, aveva specificato che l'Olona era un fiume pubblico e non reale e che, per la sua giurisdizione, lo stesso sovrano aveva provveduto con la pubblicazione degli statuti provinciali.

Carlo V, che nel suo riscritto al senato aveva asserrato che ciò che il Senato avesse deciso sarebbe stato la sua volontà, non intervenne più nella questione (43). In quello stesso anno (1547) i due commissario vennero revocati (44), per fare posto all'attività di una altra commissione, composta, questa volta, da tre commissari.

Il governatore Gonzaga aveva, fin dal 1545, delegato il senatore di Milano Niccolò Bellone e Gio Battista Albrisio, senatore della città di Mantova, e collabora-

tore con Giovanni Duarte, uno dei maestri del nuovo Magistrato riunito delle entrate camerali, perchè chiarissero la caotica situazione del Naviglio Grande e della Martesana (45). Questa commissione così composta, per ordine del governatore, nel 1548, revocò a sé tutti i compiti sulla sorveglianza delle acque, che erano stati dei precedenti commissari inviati da Madrid. L'ufficio di questi nuovi commissari prese il nome di "Magistrato sopra il conoscimento delle acque o fiumi regali" (46).

Il 10 marzo 1548 i commissari fecero pubblicare una grida che imponeva a chiunque pretendesse di avere dei diritti per estrarre acqua dai fiumi, di presentare i propri titoli, in scritture autentiche, entro venti giorni, sotto pena di perdere ogni loro ragione (47). Con questa grida si stabiliva, inoltre, che tutti i corsi d'acqua, e non solo i fiumi maggiori, dovessero considerarsi reali; pertanto, i commissari incominciarono l'esame dei titoli degli utenti delle acque del Lambro, del Po, del Ticino, dell'Adda, del Sesia, del

Terdobio, dell'Astrona, del Mora, del Tanaro, dell'Agogna, del Bormida, dell'Orba, dello Scrivia, dell'Olgiò, del Naviglio Grande di Milano, del Naviglio di Martesana, della Muzza, del Naviglio di Bereguardo, del Naviglio di Cremona, del Ticinello di Binasco e, infine, dell'Olona.

Oltre alla produzione dei titoli e di tutta la documentazione ritenuta necessaria per la loro conferma, la prassi di questi processi prevedeva le comparizioni degli utenti di fronte ai commissari.

E' evidente che la mole di lavoro di questi commissari era enorme, eppure la loro opera procedette ad un ritmo incredibilmente veloce, almeno per alcuni corsi d'acqua, come ad esempio la Muzza, i cui processi i commissari, nel 1550, a soli due anni dall'inizio del loro ufficio annunciarono di avere, per la maggior parte, conclusi (48).

I commissari affrontarono anche la delicata questione del prezzo con cui dovevano essere affittate le acque dei vari canali, nell'intento di recuperare quelle

entrate camerali che fino ad allora erano andate percate.

Nel 1552, per disposizione dei commissari sulle acque, venne stabilito che dovessero essere pagate, all'atto di nuove concessioni d'acqua, quattro scudi l'oncia l digiana per la Muzza e dieci scudi l'oncia milanese per l'Olona (49).

Naturalmente anche questo provvedimento venne accolto dagli utenti e dal Senato come un attentato ai diritti sia d'uso che di giurisdizione: "Hora pare che tra questo tempo cioè a otto di gienaro dil presente anno (1552) li Magnifici commissari sopra le acque novamente di ordine di vostra Eccellenza habbino pubblicato una crida (...) il che presentendo gli agenti dela comunità di Milano et gli utenti delle predette acque ne hanno mostrato una pocca contentezza et hanno supplica<sub>to</sub> in senato dolendosi che questa crida gli apporta gran pregiudicio et toglie et annulla gli statuti di Milano stabiliti et osservati per molti et multi anni et è contraria alle Costituzioni confirmate da sua Maestà che danno al senato perticularmente la cura del

fiume del l'Olona et gli priva senza alehuna cognitio  
ne di causa del suo antiquissimo possesso il quale in  
questo caso ha forza di privilegio, non essendo massi-  
mamente l'Olona fiume regale ne' pertinente alla came-  
ra" (50).

Grida del tenore di quella promulgata dai Commissa-  
ri non erano certo una novità: già nel secolo prece-  
dente, in diverse occasioni, gli utenti dei vari fiu-  
mi o canali erano stati sollecitati a produrre i loro  
titoli.

Tentativi di subordinare l'utilizzo delle acque alla  
concessione limitativa, previa presentazione dei tito-  
li, erano stati fatti in epoca ducale anche per l'Olona  
na.

Con un decreto del 19 febbraio 1446, Filippo Maria Vi-  
sconti aveva cercato di sospendere e togliere qualsiasi  
titolo di diritto dei privati di estrarre acqua dai  
canali o dai fiumi, dichiarando, in sostanza, che tut-  
te le acque dello Stato erano reali.  
Ma, per le opposizioni che insorsero, dovette modifi-

care il suo decreto e dichiararlo applicabile soltanto a quei fiumi o canali già riconosciuti come reali, tra i quali restavano compresi il Ticinello ed il Naviglio Grande, mentre erano escluse le acque del Lambro, del Seveso e dell'Olona, che erano considerate aque pubbliche (51).

Seguendo la distinzione tra acque navigabili e acque non navigabili, l'Olona, proprio perchè non era navigabile, non poteva essere considerato un fiume reale, ma i Commissari sulle acque della metà del '500, con la pretesa di difendere gli interessi del regio fisco, sconvolgevano il pacifico possesso dell'Olona da parte degli utenti e della comunità di Milano, sostenendo che i corsi d'acqua, di qualunque natura fossero, appartenevano al sovrano e, quindi, in sintesi, erano reali.

Nel 1556, l'ufficio dei Commissari sulle acque dello Stato venne soppresso (52) e le sue funzioni passarono al Magistrato riunito delle entrate camerali, almeno fino al 1563, quando, con un decreto, Filippo II

tornò a dividere il tribunale delle entrate camerali nei due Magistrati, Straordinario ed Ordinario, affidando al primo la competenza sulle acque (53).

L'esame dei titoli degli utenti per l'uso delle acque dell'Olona e degli altri fiumi e navigli dello Stato proseguì, quindi, ad opera del Magistrato Straordinario.

Filippo II, con un suo decreto del 5 maggio 1563, sollecitava il Magistrato Straordinario perchè portasse a termine i processi iniziati dai commissari riguardo alle usurpazioni delle acque dello Stato perpetrata ad opera di alcuni utenti privati; e poichè non era "giusto né conveniente che ciò abbia a perdurare - osservava il re -; "essendo anzi a desiderarsi che su tali processi si decida e determini in breve tempo" affidava alla magistratura l'incarico e il mandato perchè "riconosciate le ragioni e i diritti che la Camera può vantare, e che le appartengono su tutte le acque dello Stato" (54).

Tutta la determinazione contenuta nel decreto di Fil-

Lippo II non fu, comunque, sufficiente a fare sì che la causa sulle acque dell'Olona prendesse una piega risolutiva.

L'auspicata determinazione dei diritti dei privati e della relativa competenza giurisdizionale sul fiume stagnò per altri trent'anni.

La pratica amministrativa e giudiziaria per cui non mancavano precise normative per essere attivata, era bloccata dalla sovrapposizione di competenze.

Il Magistrato Straordinario ed il Senato si contendevano la giurisdizione delle stesse acque d'Olona; l'uno in forza della delegazione fattagli dal sovrano, l'altro in obbedienza alle Nuove Costituzioni anch'esse promulgate dal sovrano.

La questione era in apparenza un problema di prevalenza di un tribunale sull'altro e perché nessuno dei due si sentisse sopraffatto il Senato faceva visite al fiume e atti amministrativi ed il Magistrato Straordinario convocava utenti e mandava avanti processi.

Il governatore Giovanni de Velasco tentò di comporre

la vertenza giurisdizionale allorquando, negli anni novanta, ripresero con forza i processi istruiti dal Magistrato Straordinario e più alte si levarono le proteste del Senato, dei sindaci della città di Milano e degli utenti.

Egli cercò di distinguere i rispettivi campi di competenza dei due tribunali dividendo il monopolio giurisdizionale che entrambi rivendicavano sul fiume.

In sintesi il governatore, con una ordinanza del 23 febbraio 1595, stabili che tutte le volte che occorreva una decisione sui provvedimenti da prendere in caso di violazioni degli ordini e delle leggi era il Senato che doveva pronunciarsi; quando, invece, si trattava di appurare l'effettivo diritto di un utente all'uso delle acque, allora spettava al Magistrato Straordinario dare una sentenza (55).

La strenua difesa del libero utilizzo delle acque dell'Olona da parte degli utenti, che rifiutavano ogni gravame fiscale che non fossero le annuali spese per la manutenzione ed espurghi delle sorgenti e dell'al-